



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

uup.uniurb.it



**INCONTRI
E PERCORSI**

N.07

INCONTRI E PERCORSI è un collana multidisciplinare che nasce nel 2022 e raccoglie le pubblicazioni di convegni e mostre promossi e organizzati dall'Università di Urbino.

Volumi pubblicati

01.

Le carte di Federico. Documenti pubblici e segreti per la vita del Duca d'Urbino (mostra documentaria, Urbino, Biblioteca di san Girolamo, 26 ottobre - 15 dicembre 2022), a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Marcella Peruzzi, UUP 2022

02.

Paolo Conte. Transiti letterari nella poesia per musica, contributi di studio a cura di Manuela Furnari, Ilaria Tufano, Marcello Verdenelli, UUP 2023

03.

Il sacro e la città, a cura di Andrea Aguti, Damiano Bondi, UUP 2024

04.

Diritto penale tra teoria e prassi, a cura di Alessandro Bondi, Gabriele Marra, Rosa Palavera, UUP 2024

05.

Federico da Montefeltro nel Terzo Millennio, a cura di Tommaso di Carpegna Falconieri, Antonio Corsaro, Grazia Maria Fachechi, UUP 2024

06.

Penal systems of the sea, edited by Rosa Palavera, UUP 2024



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

PLURALITÀ & DIRITTO

Alle radici del giuridico

a cura di

Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

PLURALITÀ & DIRITTO. ALLE RADICI DEL GIURIDICO

a cura di Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo

Comitato scientifico

Alessandro Bondi, professore ordinario di diritto penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Maria Luisa Biccari, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Federica De Iuliis, professoressa associata di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo nell'Università degli Studi di Parma

Alberto Fabbri, professore associato di Diritto e religione nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Chiara Gabrielli, professoressa associata di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il ciclo di incontri Pluralità & Diritto è stato finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Giurisprudenza, nell'ambito del progetto di ricerca Per un diritto penale inclusivo (responsabile scientifico Rosa Palavera).

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

PRINT ISBN 9788831205603

PDF ISBN 9788831205580

EPUB ISBN 9788831205597

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://uup.uniurb.it>

© Gli autori per il testo, 2024

© 2024, Urbino University Press

Via Aurelio Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

LA LEGGE DELLA TERRA: UN'INTRODUZIONE	11
Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Anna Sammassimo	

SEZIONE I PLURALITÀ E DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

LA DIVERSITY NELLA DISCIPLINA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA: ONERE O OPPORTUNITÀ?	19
Elisabetta Righini	

IL PERSEGUIMENTO DEL LUCRO COME CARDINE DELLE SOCIETÀ CAPITALISTE	67
Carlo Emanuele Pupo	

PLURALITÀ E TIPICIÀ PENALE ALLA PROVA DELLA POSTMODERNITÀ	77
Cecilia Valbonesi	

SICUREZZA E LIBERTÀ NELLA PRATICA SPORTIVA IN MONTAGNA: PERCEZIONE DEL RISCHIO E RESPONSABILITÀ PENALE	91
Stefania Rossi	

PLURALITÀ CULTURALI E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO NEGLI EVENTI CATASTROFICI: LA COMUNICAZIONE DEL RISCHIO E IL RISCHIO DELLA COMUNICAZIONE	97
Patrizia Di Fulvio	

SEZIONE II PLURALITÀ DI ESIGENZE PROTETTIVE E SISTEMA PENALE: LE VITTIME VULNERABILI

VERSO UN RUOLO SEMPRE PIÙ INCISIVO DELLA VITTIMA VULNERABILE NEL PROCESSO PENALE EUROPEO?	115
Lorenzo Bernardini	

DI VIOLENZA OSTETRICA E GINECOLOGICA, VULNERABILITÀ ED INTERSEZIONALITÀ: PROSPETTIVE EMERGENTI	
---	--

NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLA CORTE INTERAMERICANA DEI DIRITTI UMANI	139
Sara Dal Monico	

LE DICHIARAZIONI DELLA PERSONA OFFESA PARTICOLARMENTE VULNERABILE, TRA NUOVE TECNOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE E PERDURANTI CRITICITÀ	163
Nicola Pascucci	

LA VITTIMA VULNERABILE NEI REATI DI CUI AL “CODICE ROSSO”. FORME DI TUTELA SOSTANZIALE E PROCESSUALE	189
Cecilia Ascani	

SEZIONE III PLURALITÀ CULTURALE E TUTELA DELLE LIBERTÀ

“TOLLERANZA” RELIGIOSA E TRADIZIONE ROMANA ALL'OMBRA DELL'ALTARE DELLA VITTORIA	207
Margherita Frare	

QUALI LIMITI ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA?	233
Anna Sammassimo	

ENDOGAMIA NELL'ORDINAMENTO ISLAMICO, EBRAICO E CANONICO	249
Paolo Lobiati	

LEONARDO SCIASCIA E IL POLITEISMO GIURIDICO. MAFIA E PLURALITÀ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI	275
Ivan Cecchini	

PARTITI POLITICI E GIUSTIZIABILITÀ. DALL'IMMUNITÀ AI RECENTI CASI DEL PARTITO “MOVIMENTO 5 STELLE”	303
Veronica Montani	

PLURALITÀ DELLE PLURALITÀ. POSTILLA SUL DIRITTO PENALE GLOBALE	329
Rosa Palavera	

LA VITTIMA VULNERABILE NEI REATI DI CUI AL “CODICE ROSSO”. FORME DI TUTELA SOSTANZIALE E PROCESSUALE

Cecilia Ascani

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

La vera misura di una società
si trova nel modo in cui
tratta i suoi membri più vulnerabili.
Mahatma Gandhi

1. PREMESSA

Il concetto di vittima vulnerabile nell’ordinamento penale è il prodotto di una riflessione più ampia sulla posizione della persona offesa dal reato¹, la quale ha permesso, da ultimo, di affermare che non si possa parlare di una sola specie di persona offesa alla quale conferire diritti e facoltà. Le modifiche legislative apportate dal codice Rocco a oggi hanno, piuttosto, evidenziato una molteplicità di tipologie di persone offese con conseguente attribuzione di diversificate tutele formali e sostanziali.

In questo quadro variegato si è andato diffondendo il concetto di vittima vulnerabile la cui definizione codicistica si rinviene all’art. 90 c.p.p. sulla base di parametri eterogenei ed alternativi.

Il presente lavoro mira a esplorare le possibili tutele sostanziali e processuali previste a favore delle vittime vulnerabili, ponendo lo sguardo verso la *species* delle persone offese da reati di violenza domestica e di genere, così come previsto dalla Legge del 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposi-

1 Sulla definizione di persona offesa quale «titolare dell’interesse specificamente tutelato dalla norma incriminatrice», «la cui lesione ed esposizione al pericolo costituisce l’essenza stessa del reato» si veda M. ROMANO, sub *art. 120 c.p.*, in M. ROMANO-G. GRASSO (a cura di), *Commentario sistematico del codice penale*, vol. II, Giuffrè, Milano, 2012, p. 298 ss.

zioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», nonché dalle altre disposizioni nazionali e sovranazionali che si sono occupate della materia.

2. CHI È LA VITTIMA VULNERABILE

Per quel che concerne la specifica ipotesi di vittima di violenza di genere, una prima definizione viene offerta dalla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica, elaborata a Istanbul l'11 maggio 2011². All'art. 3 viene, infatti, enunciato: per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisca «una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne comprendenti tutti gli atti di violenza fondata sul genere» che causino o possano causare «danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica», oppure venga offesa da atti di «violenza domestica», ossia «atti di violenza fisica sessuale, psicologica o economica», originati «all'interno della famiglia o del nucleo familiare».

Altra fonte definitoria è rinvenibile nel diritto dell'Unione mediante la direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011³ che, al *Considerando* n. 9, in merito all'ordine di protezione europeo, individua come vittima chiun-

2 La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica è stata approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, questa costituisce il trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. Il documento si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime e impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da 45 Stati e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo Paese a ratificare la Convenzione. Il Senato italiano ha votato il documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto il 19 giugno 2013, dopo l'approvazione unanime del testo alla Camera. Il 20 marzo 2021, nove anni dopo la ratifica, la Turchia ha revocato la propria partecipazione alla convenzione, mediante un decreto firmato dal presidente Erdoğan.

3 L'ordine di protezione europeo consente di estendere a un altro Stato membro la protezione che lo Stato di emissione dell'ordine assicura a una persona nei confronti di atti di rilevanza penale di un'altra persona, che siano tali da metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale (art. 1 direttiva 2011/99/UE). Tale ordine può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere (ovvero risieda già) o di soggiornare (ovvero soggiorni già) in un altro Stato membro (art. 6 § 1 direttiva 2011/99/UE). La base giuridica della direttiva è l'art. 82 § 1 lett. a e d, in base al quale «[l]a cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; [...] d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

que necessiti di misure di protezione rivolte specificamente a proteggerla «da atti di rilevanza penale di un'altra persona tali da mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la vita o l'integrità fisica, psichica e sessuale».

Dal punto di vista delle fonti interne troviamo ulteriore definizione all'art. 90-*quater* c.p.p., così come introdotto – unitamente agli artt. 90-*bis* e 90-*ter* c.p.p. – con il d. lgs. n. 212 del 2015, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, con la quale si è imposto agli Stati membri dell'Unione europea di adottare norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

L'articolo 90-*quater* c.p.p. enuclea, nello specifico, una serie di parametri eterogenei e alternativi alla presenza dei quali la persona offesa può dirsi versare in una situazione di particolare vulnerabilità. Tale valutazione verrà svolta sulla base di età, stato di infermità o deficienza psichica, tipo di reato, modalità e circostanze del fatto per cui si procede, nonché se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

Dalla lettura incrociata del suddetto articolo con la già richiamata Convenzione di Istanbul, si nota immediatamente come il legislatore del 2015 abbia, nell'ultimo periodo della norma, fatto propri i criteri definitivi della cosiddetta vittima di violenza domestica, ossia quel soggetto che subisca atti di violenza fisica sessuale, psicologica o economica, originati all'interno della famiglia o del nucleo familiare.

La riconduzione della violenza economica nel più ampio bacino della violenza di genere ricomprende tutte le privazioni o limitazioni di disponibilità economica della persona offesa agite dall'autore del fatto, con lo scopo di esercitare un potere determinato dalla superiorità materiale sulla stessa⁴.

Il collocamento delle persone offese da reati di genere all'interno del novero delle vittime vulnerabili è ricavabile anche dall'art. 408 comma 3-*bis* c.p.p., introdotto dal d.l. n. 93 del 2013 convertito in legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio), che attribuisce alla vittima di «delitti commessi con violenza alla persona» una tutela formale ulteriore rispetto a quella “generale” riconosciuta a tutte le persone offese, mediante l'attribuzione del diritto di essere informata sull'eventuale richiesta di archivia-

4 L. BRUNELLI, *Tutela della vulnerabilità delle persone offese*, in *Ars Iuris*, 18 dicembre 2019, visitato il 9 settembre 2024.

zione avanzata dal pubblico ministero, a prescindere dalla formalizzazione di una sua richiesta in tal senso, nonché la facoltà di proporre opposizione all'istanza di archiviazione in un termine più ampio rispetto a quello ordinario di venti giorni previsto dall'art. 408 comma 3 c.p.p.

3. L'INPUT EUROPEO NELLA TUTELA DELLA VITTIMA VULNERABILE

La direttiva 2012/29/UE, definita lo “Statuto dei diritti delle vittime” ha essenzialmente sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI, ponendosi l'obiettivo di armonizzare, in tutti i paesi dell'Unione europea, gli strumenti di tutela delle persone offese per tutta la durata del procedimento penale, dalla fase delle indagini fino a quella successiva l'emissione della sentenza⁵. Tale introduzione costituisce l'ultimo tassello di un percorso normativo europeo apertosi con l'adozione della «tabella di marcia di Budapest» all'interno del più ampio Programma di Stoccolma⁶.

Un primo *input* proveniente dal fronte europeo è stato di tipo linguistico mediante una precisa, e più ampia, definizione della c.d. “vittima di reato”. La nozione europea comprende, infatti, sia la persona che abbia direttamente subito un danno dal compimento di un reato sia, nell'ipotesi di decesso di questa a causa dell'illecito, i suoi familiari, fra i quali si includono anche i conviventi in situazioni affettive stabili e continue⁷. L'ampliamento del concetto di “nucleo familiare”, sostenuto in ambito sovranazionale, ha determinato una modifica in tal senso del codice di rito, legittimando la dignità delle unioni sentimentali non formalizzate.

Seppur con ritardo, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva suddetta mediante l'introduzione del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, con il quale

5 S. SAU, *Brevi note in tema di tutela linguistica della vittima del reato nel processo penale*, in www.dirittopenaledp.it, 24 febbraio 2021, visitato il 10 settembre 2024.

6 Il Programma di Stoccolma ha stabilito una nuova agenda per l'Unione europea (UE) in materia di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014, nello specifico tema del rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime.

7 Si veda l'art. 2 della direttiva 2012/29/UE, in cui si definisce vittima «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», e ne estende la definizione includendovi anche la c.d. vittima indiretta, ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona», per «familiare» intendendo non solo il coniuge, ma anche il convivente *more uxorio*, nonché «i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima».

sono state apportate molteplici modifiche al codice di procedura penale come di seguito evidenziate e si è posto rimedio a una situazione di “particolare arretratezza” nella messa a disposizione delle vittime alloglotte di un sistema di assistenza linguistica⁸.

4. LA TUTELA DELLA VITTIMA VULNERABILE NELLA DIMENSIONE PSICOLOGICA E PERSONALE ATTRAVERSO LO STRUMENTO PROCESSUALE.

L'esigenza di offrire un processo penale effettivo e tempestivo è alla base della sentenza 2 marzo 2017, n. 41237, emanata dalla sez. I della Corte europea dei diritti dell'uomo, caso *Talpis contro Italia*⁹, in cui si è affermato che gli artt. 2 e 3 CEDU impongono agli Stati membri di proteggere le vittime vulnerabili attraverso misure in grado di evitare aggressioni alla vita e all'integrità fisica delle stesse, nonché di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo.

I vari istituti processuali di seguito delineati perseguono lo scopo di preservare la persona offesa, quale portatrice di un vissuto già traumatico, al fine di conservarne l'integrità psicologica rispetto a eventuali effetti negativi che possano discendere dal mero contatto con gli operatori giudiziari. È, infatti, notorio che le vittime di violenza psicologica e/o fisica, oltre ai danni conseguenza diretta dei reati subiti, possano subire ulteriori ripercussioni indirette dal contatto con le istituzioni che della sua condizione dovrebbero farsi carico, con particolare riguardo a quelle giudiziarie, ossia forze di polizia, magistrati, consulenti psicologici e avvocati, così come dal contesto sociale che tende a isolare e colpevolizzare chi ha subito

8 M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale. Un meta-diritto fondamentale tra paradigma europeo e prassi italiana*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2018, p. 463.

9 La pronuncia trae origine nel ricorso depositato da una donna, cittadina rumena e moldava, che all'epoca dei fatti risiedeva in Italia ed era stata vittima di ripetuti atti di violenza domestica da parte del coniuge. In particolare, a seguito di due aggressioni ravvicinate, la ricorrente sporgeva denuncia nei confronti del coniuge e solo dopo sette mesi veniva sentita dalla polizia giudiziaria. Qualche mese più tardi il coniuge compiva una terza aggressione che culminava nell'omicidio del figlio e nel tentato omicidio della ricorrente. Nel caso in questione la Corte EDU accertava la violazione degli artt. 2 CEDU (diritto alla vita), 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti), e 14 CEDU (principio di non discriminazione), quest'ultimo in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 CEDU. In particolare, v. p. 45 della motivazione: «secondo la Corte, la combinazione degli elementi sopra menzionati, dimostra che, sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata. La ricorrente di conseguenza è stata vittima, in quanto donna, di una discriminazione contraria all'articolo 14 della Convenzione».

determinati reati «nella convinzione che abbia in qualche modo dato causa al delitto e, dunque, ne sia in parte responsabile (*victim blaming*)»¹⁰.

A rimarcare l'importanza del contrasto al fenomeno di cui sopra entra nuovamente in campo la direttiva 2012/29/UE, recepita e attuata con il d.lgs. n. 212 del 2015, la quale ha distinto due tipi di vittimizzazione secondaria aventi natura sostanziale e processuale. Nel primo caso si è individuato il rischio che la persona offesa possa essere nuovamente sottoposta, a seguito della denuncia, alle medesime condotte maltrattanti subite in precedenza; al fine di evitare che ciò avvenga è necessario adottare misure di protezione capaci di proteggere la vittima da intimidazioni o ritorsioni da parte di colui che ha commesso la violenza, come espressamente previsto al *Considerando* 52 della direttiva in esame, nonché al capo 4 rubricato «Protezione delle vittime riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione». In questa ottica gli Stati sono chiamati ad attivarsi al fine di:

- salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori e le testimonianze, nonché proteggere fisicamente la vittima e i suoi familiari (art. 18 direttiva 2012/29/UE);
- predisporre locali idonei in cui svolgere il procedimento penale per garantire il diritto della vittima a non avere contatti con l'autore del reato (art. 19 direttiva 2012/29/UE);
- ascoltare la vittima senza ritardo dopo la presentazione della denuncia e solo se strettamente necessario ai fini dell'indagine;
- consentirle di essere sempre accompagnata da un rappresentante legale o da una persona di fiducia.

La c.d. vittimizzazione secondaria processuale è il prodotto delle situazioni di pregiudizio che la persona offesa si trova ad affrontare in conseguenza della denuncia e dell'avviamento del procedimento penale. Alcuni dei principali strumenti in grado di limitare tale fenomeno sono lo svolgimento del procedimento coordinato e rispettoso nei confronti della vittima, la creazione di un clima di fiducia e il facile accesso da parte dell'autorità giudiziaria, nonché limitare il numero dei contatti non necessari con le istituzioni anche mediante il ricorso a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'utilizzo anche negli altri gradi di giudizio¹¹.

10 P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, in C. PECORELLA (a cura di), *Donne e violenza. Stereotipi culturali e prassi giudiziarie*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 37 ss.

11 P. DI NICOLA TRAVAGLINI, *Il divieto di vittimizzazione secondaria*, cit., p. 41 ss.

Tratto caratteristico della direttiva è la richiesta, avanzata nei confronti degli Stati, di svolgere una rapida valutazione delle vittime dei reati, nell'ottica di una maggiore personalizzazione delle misure di protezione e scongiurare che il fenomeno della vittimizzazione secondaria venga reiterato¹².

Con sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 10959 del 2016 si è giunti a una valorizzazione della tutela dei diritti fondamentali nei casi di violenza di genere quale attività caldeggiata da numerosi organismi sovranazionali quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea, che hanno assunto «un importante ruolo di sollecitazione nei confronti dei legislatori nazionali, tenuti a darvi attuazione», in conseguenza la normativa nazionale di tipo sostanziale o processuale andrà interpretata alla luce delle fonti sovranazionali.

Sempre nell'ottica di sviluppare una sensibilità verso il tema della vittimizzazione secondaria, va menzionato l'importante contributo offerto dalla giurisprudenza di legittimità con le due sentenze della terza sezione penale del 2019, rispettivamente la n. 34091¹³ e la n. 47572¹⁴, che hanno di-

12 L'art. 22 della direttiva 2012/29/UE prevede che la valutazione si svolga sulla base dei seguenti parametri:

- a) le caratteristiche personali della vittima;
- b) il tipo o la natura del reato;
- c) le circostanze del reato.

Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, devono essere oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.

Ai fini della direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto.

La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.

La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.

Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

13 Sul punto si rinvia a C. ARDIGÒ, *L'incidente probatorio per l'ascolto della vittima vulnerabile: automatismi ed eccessi di tutela*, in *Sist. pen.*, 8 gennaio 2019.

14 Per un commento a margine di Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019 (dep. 22 novembre 2019),

chiarato l'abnormità del provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di incidente probatorio, presentata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 392 comma 1-*bis* c.p.p., volta all'assunzione della testimonianza della persona offesa minorenni in un procedimento per il reato di violenza sessuale *ex art. 609-bis* c.p., nel primo caso, e atti sessuali con minorenni *ex art. 609- quater* co. 2 c.p., nella seconda pronuncia.

Nell'affermare ciò le due pronunce della Suprema corte hanno fissato una serie di principi posti a fondamento dei propri percorsi argomentativi:

- il principio processuale per il quale la prova si deve formare all'interno del dibattimento, nel contraddittorio delle parti e dinnanzi il giudice chiamato ad assumere la sua decisione, è stato derogato dal legislatore alla luce dell'esigenza di evitare che la vittima vulnerabile venga in maniera reiterata ascoltata e così facendo sottoposta a una ripetuta sofferenza psicologica;
- vige un obbligo per le istituzioni pubbliche, come anche quelle giudiziarie, di scongiurare eventuali ipotesi di vittimizzazione secondaria, e così evitare stasi procedurali nonché promuovere l'immediata adozione di cautele necessarie a evitare la protrazione di condotte illecite;
- il filo conduttore degli obblighi assunti dallo Stato in ambito internazionale è la protezione delle vittime di reati di violenza domestica, di condotte persecutorie, di gravi forme di aggressione alla personalità e alla libertà che coinvolgono la sfera sessuale;
- per quanto possibile è necessario salvaguardare la genuinità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, specialmente laddove queste rappresentino la principale prova d'accusa.

Pertanto, lo Stato si è impegnato a prevenire e contrastare ogni forma di vittimizzazione secondaria per tutelare le persone offese da un ulteriore aggravamento della loro condizione di minorazione fisica e psicologica, nonché evitare che venga esposto a possibili responsabilità per l'avvenuta violazione di norme pattizie e dell'Unione europea.

Con legge 23 aprile 2009, n. 38 sono stati ampliati i casi di possibile ricorso all'incidente probatorio *ex art. 392* comma 1-*bis* c.p.p. anche a persone offese maggiorenni in procedimenti per taluni reati, sul presupposto

n. 47572, si veda C. ARDIGÒ, *Verso una "liberalizzazione" dell'incidente probatorio, tra tutela e salvaguardia delle garanzie difensive*, in *Sist. pen.*, 2020, 6, p. 209 ss.

dell'individuazione di soggetti “deboli” da tutelare sul piano processuale, mediante una notevole riduzione dei tempi di attesa per rilasciare la loro testimonianza e limitando la traumaticità ambientale, atteso che l'assunzione della testimonianza in sede predibattimentale avviene in un contesto di maggiore protezione.

L'attuale formulazione dell'art. 392 comma 1-*bis*, primo periodo, c.p.p., a seguito di un lungo percorso di integrazione legislativa¹⁵, prevede che «nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, [...] 609-*bis*, [...] 609-*octies* [...] e 612-*bis* del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione di testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori dalle ipotesi previste dal comma 1».

Tale disciplina consente di anticipare l'ascolto delle vittime di violenza di genere offrendo, in tal maniera, un'importante tutela processuale alla persona offesa, che potrà, “dopo un breve lasso di tempo” dalla proposizione della denuncia o dall'acquisizione della notizia di reato, uscire dalla vicenda processuale penale.

Ponendo lo sguardo al passato, uno degli istituti che mirava a tutelare la posizione della vittima vulnerabile era rappresentato dall'art. 406 comma 2-*ter* c.p.p. che consentiva la prorogabilità per una sola volta del termine di indagine inerente ai reati di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p., salvo l'abrogazione della norma disposta con d.lgs. n. 150 del 2022 che ha sostanzialmente circoscritto la possibilità di proroga a un solo caso per tutte le fattispecie di reato.

Alla medesima finalità acceleratoria dei procedimenti concernenti reati di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p., nonché quelli di cui dagli artt. 609-*bis* a 609-*octies* c.p., è tutt'ora orientato l'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p. che stabilisce i criteri di priorità cui l'organo giudicante deve attenersi nella fissazione dei ruoli d'udienza dei processi penali. L'introduzione dei reati previsti dagli artt. 572 e da 609-*bis* a 609-*octies* e 612-*bis* c.p. tra le ipotesi contemplate è avvenuta mediante il d.l. n. 93 del 2013, convertito in legge n. 119 del 2013, ma con la successiva modifica intervenuta con legge 24 novembre 2023, n. 168, segnatamente «Disposizioni per il contrasto della

15 L'art. 13 comma 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, denominata «Norme contro la violenza sessuale», ha aggiunto il comma 1-*bis* all'art. 392 c.p.p. prevedendo una tutela processuale per le vittime minorenni di reati a carattere sessuale. Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina mediante l'art. 5 comma 1 lett. *g* della legge 1° ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote.

violenza sulle donne e della violenza domestica», si è ampliato il catalogo dei reati la cui trattazione debba considerarsi prioritaria anche alle fattispecie di cui agli artt. 387-*bis*, 558-*bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, nonché agli artt. 583-*quiquies*, 593-*ter*, 612-*ter* e 613, comma 3, c.p.

Con gli artt. 2 comma 1 lett. *b* n. 1 e 29 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge del 15 ottobre 2013, n. 119, c.d. legge sul femminicidio, ha introdotto un sistema di rafforzamento processuale della posizione “persona offesa” mediante l’inserimento di due istituti riguardanti la conoscenza, da parte della vittima, dello *status* cautelare dell’indagato e la possibilità di una interlocuzione preventiva nella fase incidentale, in caso di richiesta di modifica della misura coercitiva già in essere sullo stesso.

La disciplina relativa alla revoca e alla sostituzione delle misure, ex art. 299 c.p.p., è stata, infatti, modificata con l’introduzione di un obbligo di comunicazione, da parte del giudice procedente, dei provvedimenti che attengano la revoca delle misure coercitive o una loro attenuazione, al difensore della persona offesa, presso il quale la stessa ha eletto domicilio ex art. 33 disp. att. c.p.p., o in assenza di questo alla persona offesa¹⁶.

Il dato normativo non offre un catalogo preciso dei reati cui applicare la disciplina di cui sopra, ma rinvia alla generica categoria dei “delitti commessi con violenza alla persona”, in cui non potranno che ricondursi i delitti di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, a prescindere dalla condotta concretamente accertata nelle tipiche forme della violenza di genere¹⁷.

Ciò nonostante, in caso di omessa comunicazione del provvedimento che revoca o sostituisce una misura coercitiva non è prevista alcuna sanzione di tipo processuale, né alcuna difesa personale potrebbe essere avviata dalla persona offesa, salvo i campi di responsabilità per l’operatore di giustizia che abbia omesso la comunicazione prevista ex art. 299 comma 2 *bis* c.p.p. In questo caso si apriranno profili di responsabilità disciplinare, civile e anche penale, nel caso in cui a seguito della mancata comunicazione del provvedimento di liberazione dell’imputato si verifichi un caso di

16 Il comma 2-*bis* della norma segnatamente prevede che «I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 applicate nei procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona devono essere immediatamente comunicati a cura della polizia giudiziaria ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa».

17 F. ROIA, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, Milano, 2017, p. 107.

aggressione anche mortale eziologicamente collegato all'omessa attuazione di strumenti a protezione della vittima vulnerabile.

Volgendo ora lo sguardo alla modifica normativa attinente al profilo preventivo, il legislatore è intervenuto sull'art. 299 c.p.p. mediante l'aggiunta di un momento interlocutorio preliminare della persona offesa in cui il pubblico ministero o l'imputato avanzino richiesta di revoca o sostituzione delle misure coercitive previste al comma 2-*bis* c.p.p. e applicate alle ipotesi di reato commesse con violenza sulla persona.

L'intervento legislativo ha perseguito il precipuo scopo di aprire alla vittima vulnerabile, nei due giorni successivi alla notifica, la possibilità di confutare le motivazioni presentate dall'imputato a sostegno della propria richiesta quali, per esempio, una falsa situazione di conflittualità reciproca, la strumentalità della denuncia o l'attivazione di strumenti di rivalsa di natura calunniosa o economica, nonché la rappresentazione di situazioni abitative o ambientali non veritiere¹⁸.

Diversamente dalla precedente disciplina, la mancata notifica della richiesta ex art. 299 comma 3 c.p.p. alla persona è causa di inammissibilità della stessa con la possibilità, per l'organo giudicante, di respingere la domanda sul piano procedimentale in attesa del perfezionamento del contraddittorio preliminare.

Con l'introduzione dell'art. 90-*ter* c.p.p., con d.lgs. n. 212 del 2015, è stato assicurato alle vittime di reati commessi con violenza sulle persone il diritto di essere informate immediatamente, qualora ne abbiano fatto richiesta, circa la scarcerazione o la cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché il tempestivo avviso in caso di evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato, oltre alla volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva. Va, da ultimo, segnalato il novello art. 90-*quater* che ha previsto un differente regime di assunzione delle dichiarazioni rese da persone offese che versino in condizioni di particolare vulnerabilità, e in cui sarà necessaria una intermediazione linguistica adeguata e specifica, che sarà oggetto di trattazione nel successivo paragrafo.

18 F. ROIA, *Crimini contro le donne*, cit., p. 108.

5. LA TUTELA LINGUISTICA DELLA VITTIMA VULNERABILE. L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/29/UE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Tra le ulteriori novità apportate con il d.lgs. n. 212 del 2015 va evidenziata l'introduzione dell'art. 90-bis c.p.p., rubricato «Informazioni alla persona offesa», in ragione del quale la vittima verrà avvisata di una serie di garanzie¹⁹ che le verranno attribuite dall'ordinamento all'esito della denuncia, nonché il diritto a essere supportata, dal punto di vista linguistico, fin dal momento della formalizzazione della stessa²⁰.

Tale disposizione è andata sicuramente a implementare una disciplina in parte già prevista nel nostro ordinamento seppur in maniera piuttosto frammentaria.

La barriera linguistica contribuisce, infatti, in maniera importante, all'innalzamento della c.d. cifra oscura per quelle categorie di reati che già registrano numeri sconcertanti in tal senso, soprattutto nei reati di cui al "Codice rosso". Pertanto, per talune specie di reati è fondamentale che le vittime siano consapevoli del loro diritto a ricevere adeguata assistenza lin-

19 In ragione di tale previsione, successivamente modificata e ampliata, alla persona offesa viene, infatti, garantito che «sin dal primo contatto con l'autorità procedente vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; [...] b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; [...] o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato; [...]».

20 Sul punto l'art. 107-ter disp. att. c.p.p., rubricato «Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela», dispone che qualora la persona offesa non conosca la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, previa richiesta ha diritto di ottenere la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

guistica fin dalla denuncia, affinché quella condizione di isolamento sociale in cui versano a causa dei maltrattamenti subiti non si traduca anche in una impossibilità di accesso alla giustizia.

Nell'ottica di fornire alle vittime di reato una tutela immediata dal punto di vista linguistico, è stata, altresì, prevista, *ex art. 143-bis c.p.p.*, la nomina di un interprete da parte dell'autorità procedente, qualora queste non conoscano la lingua italiana. Ciò facendo, si è cercato di attribuire alla vittima una rilevanza processuale maggiormente bilanciata a quella dell'indagato²¹, che da mera fonte di conoscenza viene apprezzata anche nella sua dimensione di soggetto del procedimento²².

La disciplina sul diritto all'interprete anche per la persona offesa non è andata esente da critiche ove ha lasciato persistere una disparità tra il diritto all'assistenza linguistica della vittima e quello dell'imputato. L'assenza di indicazioni della direttiva 2012/29/UE circa la nomina dell'interprete nei colloqui tra le vittime e il difensore ha, infatti, consentito al legislatore italiano di disinteressarsi di tale aspetto; inoltre, non è stato chiarito se l'attività di assistenza linguistica della vittima per gli atti orali debba essere gratuita, mancando ogni riferimento a tale aspetto all'interno del nuovo art. 143-bis comma 2 c.p.p., a differenza di quanto è stato previsto per l'imputato.

Proseguendo nella nostra ricognizione, il citato comma 2 dell'art. 143-bis c.p.p. contempla due ipotesi di nomina dell'interprete: una prima in cui, anche *ex officio*, è necessario procedere con l'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana; una seconda, qualora la persona offesa manifesti la volontà di partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita da un interprete, pur non essendo "parte" del processo.

In un'ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo, al successivo comma 3 è stato, altresì, previsto che tali forme di assistenza possano essere fornite anche mediante l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti e comprendere pienamente lo svolgimento del processo.

La portata della direttiva 2012/29/UE sembrerebbe, viceversa, limitata dal contenuto del successivo comma 4 dell'art. 143-bis c.p.p. ove si di-

21 D. PERUGIA, *Processo penale allo straniero: alcune osservazioni sul diritto all'interprete e alla traduzione degli atti*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 7, p. 125.

22 V. BONINI, *L'assistenza linguistica della vittima*, in *Commento alle nuove norme in materia di tutela della vittima del reato*, a cura di P. SPAGNOLO - H. BELLUTA - V. BONINI (a cura di), in *Leg. pen.*, 4 luglio 2016, p. 43.

sponde che la vittima abbia diritto alla traduzione scritta e gratuita degli atti che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti senza, però, specificare le tipologie degli atti oggetto di traduzione. Ciò implica l'inevitabile attribuzione alla discrezionalità delle corti territoriali del vaglio circa gli atti che verranno gratuitamente tradotti in una lingua conosciuta dalla persona offesa²³.

Tali strumenti dovranno, invece, trovare concreta e sistematica applicazione nell'attività giudiziaria quotidiana anche alla luce della previsione di cui all'art. 7 della direttiva 2012/29/UE (v. anche il *Considerando* n. 35)²⁴, il quale riconosce alle persone offese la possibilità d'impugnare una decisione che abbia escluso la necessità di interpretazione o traduzione²⁵. Al § 3 del medesimo articolo viene, viceversa, imposta la traduzione di decisioni che concludono una fase del procedimento, del provvedimento con il quale l'autorità si determina a non esercitare l'azione penale, della sentenza sulla responsabilità dell'accusato, oltre alla notizia della data e del luogo del processo celebrato a carico del soggetto accusato di essere l'autore del reato.

6. CONCLUSIONI

Se per un verso, il d.lgs. n. 212 del 2015 ha apportato grandi novità alla disciplina previgente, nonché nuovi approcci alla posizione della persona offesa nel procedimento penale, dall'altro canto, sarà fondamentale valutare se l'insieme delle informazioni e prescrizioni imposte all'autorità giudiziaria sarà adeguato al fine di scongiurare il c.d. fenomeno di vittimizzazione secondaria della persona offesa dal reato.

In considerazione del fatto che *«la comprensione e la possibilità di essere compresi rappresentano le coordinate essenziali di un sistema di*

23 M. GIALUZ, *L'assistenza linguistica nel processo penale*, cit., p. 477.

24 Nel quale si afferma che «La vittima dovrebbe avere il diritto di impugnare una decisione che dichiara che non sussiste la necessità di interpretazione o traduzione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione in conformità delle procedure nazionali esistenti».

25 La direttiva 2010/64/UE, in relazione all'indagato e all'imputato, aveva già evidenziato la necessità di prevedere uno strumento di impugnazione che consentisse di rimediare ai dinieghi ingiustificati di assistenza linguistica, ma, malgrado tale espressa richiesta, il legislatore nazionale si è limitato a stabilire che il provvedimento di rigetto della traduzione facoltativa sia impugnabile unitamente alla sentenza.

giustizia»²⁶, non può essere trascurata la circostanza che la garanzia a una partecipazione consapevole resti, di fatto, affidata alle scelte dell'autorità giudiziaria, chiamata volta per volta a un giudizio di necessità delle tutele che la normativa accorda alla vittima vulnerabile.

La speranza è quella di un ordinamento italiano che riesca a raggiungere gli *standard* fissati dalle direttive europee, affinché anche la vittima possa vedersi garantita una piena ed effettiva partecipazione al procedimento penale.

26 S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. LUPARIA (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Wolters Kluwer-Cedam, s.l., 2015, p. 8.